



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Peal. Del. n. 36/22 Il Procuratore della Repubblica
Pro. n. 4/22 Pp. Proc. n.

Premesso che

- in data 10 gennaio 2022 è stata disposta l'allegata modifica del progetto organizzativo nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 della Circolare CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura, approvata il 16 novembre 2017, come modificata dalla Delibera 17 dicembre 2020;
- in pari data il provvedimento è stato inviato a tutti i magistrati dell'Ufficio perché potessero, entro 15 giorni, presentare eventuali osservazioni;
- sono trascorsi i termini previsti e non sono state presentate osservazioni;

letto l'art. 8, comma 1, ultimo capoverso e comma 4 della più volte menzionata Circolare del CSM;

Dispone

- l'approvazione definitiva della modifica del progetto organizzativo così come allegata al presente atto;
- la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia e al Presidente della Corte di Appello di Perugia, quale Presidente del Consiglio giudiziario, per quanto di rispettiva competenza;
- la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore Aggiunto, a tutti i Sostituti dell'ufficio e al dirigente amministrativo, anche per la necessaria comunicazione agli uffici per gli eventuali adempimenti di competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ufficio.

La presente modifica entra immediatamente in vigore.

Perugia, 31 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone

Prot. n. 5/2022 Del.
Prot. n. 4/2022 Rep. Fis. Procure



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

Oggetto: modifica del progetto organizzativo vigente.

Letto il progetto organizzativo vigente, definitivamente approvato il 12 aprile 2021 ed entrato in vigore il 12 maggio;
rilevata la necessità di apportare ad esso alcune, sia pur limitate, modifiche per le ragioni di seguito indicate;
letta la “Circolare sull’organizzazione degli uffici di Procura” adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 16 novembre 2017 e da ultimo modificata il 17 dicembre 2020 e, in particolare, il suo art. 8, comma 2;
rilevato che delle questioni trattate si è già discusso nel corso delle assemblee generali dell’Ufficio, pur essendo tale adempimento facoltativo;

Dispone

- 1) la modifica della riserva di assegnazione al Procuratore dei procedimenti per i reati commessi da ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni e per quelli di competenza dell’ufficio ex art. 11 c.p.p., così come prevista nell’attuale progetto alla pag. 9, sostituendola nel modo che segue “*il Procuratore si autoassegna, con provvedimento motivato, i procedimenti per i reati commessi da ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni e per quelli di competenza dell’ufficio ex art. 11 c.p.p. e/o li coassegna a sé stesso e ad un sostituto, individuato con i criteri generali stabiliti dal progetto organizzativo, nei casi in cui il fatto oggetto di indagini appaia di particolare delicatezza e/o complessità o quando ricorrano ragioni specifiche che rendono necessaria e/o opportuna la trattazione del procedimento da parte del Procuratore; fuori da questa ipotesi, i procedimenti in esame sono assegnati con il criterio automatico, razione materiae in relazione alla tipologia di reati ipotizzati*”.

La modifica si rende necessaria per adeguarsi alle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, adottate in data 15 dicembre (pratica num. 767/OP/2018) nell'ambito dell'esame del previgente progetto organizzativo del triennio 2017-2019, dal quale la statuizione vigente era stata mutuata; in particolare il Consiglio Superiore ha ritenuto non corretta la riserva di assegnazione, con riferimento ai soli procedimenti per i reati commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria, in quanto il criterio individuato, legato soltanto alla qualifica di determinate persone indagate, "risulta indifferente a ragioni di specializzazione, delicatezza e tecnica investigativa".

Prima che tale statuizione fosse adottata, lo scrivente, in data... ha inviato una nota alla Commissione consiliare competente, che aveva avanzato la proposta, poi approvata a maggioranza, con la quale, pur giustificando le ragioni sottostanti la riserva di autoassegnazione *de qua*, ha rappresentato il suo intendimento di modificare la previsione del Progetto, individuando una medesima disciplina per il caso analogo relativo ai procedimenti di competenza dell'ufficio *ex art. 11 c.p.p.*

- 2) l'aggiunta fra i reati di "competenza" del Gruppo IV relativo alle cd "fasce deboli", così come indicati nell'attuale progetto alla pag. 39, dei delitti di cui agli artt. 582 e 583-quinques c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1.

La modifica si rende necessaria per sanare l'omissione contenuta nel testo originario del progetto che non aveva enumerato, per mero errore, fra i reati di competenza del gruppo specialistico quelli sopra indicati, malgrado essi rientrano nel catalogo dei delitti per i quali si applica la disciplina cd del "codice rosso", di cui al terzo comma dell'art. 347 c.p.p.

- 3) l'aggiunta fra gli atti per i quali è necessario il visto del Procuratore o del Procuratore aggiunto, così come enumerati nell'attuale progetto alla pag. 39, de "i provvedimenti di archiviazione adottati nell'ambito dei procedimenti del gruppo IV, compresi i modelli 45", nonché de "il consenso prestato sulle richieste di patteggiamento, avanzate in fase di indagini preliminari".

La modifica, già adottata in via di urgenza, si è resa necessaria, con riferimento ai provvedimenti di archiviazione per i procedimenti in materia di fasce deboli a seguito di una vicenda; in particolare, la pubblicazione sui media, con un grande rilievo anche nazionale, di una richiesta di archiviazione che, a prescindere da

qualsivoglia valutazione di merito, conteneva affermazioni (in particolare in ordine all'imposizione del velo islamico ad una donna da parte del marito) che potevano impegnare, anche per il futuro, l'Ufficio e che non solo erano state condivise ma non erano nemmeno state comunicate, in assenza di uno specifico obbligo, al Procuratore e/o al Procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro; l'introduzione del visto, quindi, così come previsto dall'art. 14 della Circolare del CSM sopra indicata, viene ritenuta necessaria per consentire un corretto e soprattutto uniforme esercizio dell'azione penale in un settore di particolare delicatezza che, fra l'altro, vede impegnati numerosi magistrati dell'Ufficio e che richiede risposte che appaiano (anche all'esterno) e siano uniformi e fra loro coerenti; la seconda ipotesi di visto, invece, si giustifica per consentire, anche sul piano dell'individuazione delle pene concordate, una posizione uniforme e per evitare possibili disparità di trattamento.

Siccome fra gli obiettivi esplicitamente perseguiti con il Progetto (v. pag 4) vi è anche quello di una maggiore semplificazione dell'organizzazione dell'ufficio con la riduzione, fra l'altro, dei provvedimenti da sottoporre a visto, la scelta adottata va considerata come non definitiva e sarà rivalutata fra un anno, in base al monitoraggio effettuato dei provvedimenti di archiviazione del periodo, decidendosi poi se renderla o meno definitiva.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Circolare CSM, viene comunicato al Procuratore Aggiunto e ai sostituti perché possano, prima dell'adozione definitiva, far pervenire entro 15 giorni le loro eventuali osservazioni.

Perugia, 10 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone